



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Richiesta autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell'Ateneo.

Premesso:

- che con DR n. 1520 del 3 luglio 2020 è stato emanato il *Regolamento per l'autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell'Ateneo* che disciplina le procedure relative all'autorizzazione per il personale docente a risiedere fuori sede, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311;

- che successivamente l'art. 19, comma 1-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Decreto Semplificazioni)*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ha abrogato il predetto art. 7;

Considerato:

che risultando ancora vigente l'art. 86 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592, norma sostanzialmente identica a quella abrogata e perfettamente in linea con le disposizioni del Regolamento suindicato, si è reso necessario modificare, all'art. 1 "*Ambito di applicazione*", la fonte normativa di riferimento del "*Regolamento per l'autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell'Ateneo*", sostituendo l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n.311, con l'art. 86 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592;

Visti:

- il "*Regolamento per l'autorizzazione alla residenza fuori sede di docenti e ricercatori dell'Ateneo*" emanato con D.R. n. 2142 del 6 ottobre 2020 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, "*L'autorizzazione a risiedere fuori sede è disposta dal Rettore con proprio decreto, su richiesta dell'interessato, previo parere del Consiglio del Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore e sentito il Senato accademico...*" e comma 6 "*Le richieste di autorizzazione verranno valutate con particolare riguardo alle motivazioni di natura personale e/o familiare dell'interessato, quali l'esigenza di non disgiungere il nucleo familiare, la presenza di figli minori, il trasferimento del coniuge, la presenza di familiari disabili che necessitano assistenza etc*";

- altresì, l'art. 2, comma 3 del citato Regolamento prevede che, il termine di presentazione delle istanze è fissato al 30 giugno precedente l'anno accademico per cui si richiede l'autorizzazione;

- l'istanza di autorizzazione alla residenza fuori sede formulata dal Prof. SCOTTI Massimo;

- la delibera del Dipartimento interessato con la quale è stato espresso il parere favorevole in merito alla richiesta suindicata ed è contestualmente attestata la funzione attiva nella ricerca

del richiedente l'autorizzazione ed è garantito che la residenza fuori sede è conciliabile con il pieno assolvimento dei compiti di ricerca, didattici, gestionali e di terza missione;

Rilevato:

- che il Prof. SCOTTI Massimo, ha presentato istanza di autorizzazione oltre la data consentita del 30 giugno 2023 poiché la presa di servizio è avvenuta successivamente;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

per il parere in merito alle richieste di autorizzazione alla residenza fuori sede dei professori e ricercatori di cui all'allegato quadro di sintesi.

Allegato:

quadro di sintesi

Il Dirigente ad interim
Avv. Francesco Bonanno
(firmato digitalmente)